

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VIII° parte***

di **Sergio Pellegrino**

Concludiamo l'esame delle **possibili "obiezioni"** che possono essere mosse relativamente alla scelta di istituire un *trust*, affrontando la questione della **fiscalità indiretta**.

Come è noto, esistono infatti **orientamenti contrastanti** che riguardano, in particolare, il **momento impositivo** e questo, secondo alcuni, potrebbe **"scoraggiare" dall'avvicinarsi all'istituto**, essendo evidente che l'incertezza della tassazione rappresenta un'insidia per qualsiasi negozio giuridico.

Questa era fra l'altro la tesi sostenuta nella relazione illustrativa della **proposta di legge n. 4675**, presentata nella precedente legislatura con l'obiettivo di introdurre una normativa *ad hoc* per la tassazione indiretta dei *trust*, nella quale è stato affermato che *"ciò che ancor oggi ne (ndr: del trust) pregiudica l'effettiva diffusione in Italia non è più il carattere pionieristico dell'istituto sul versante dell'impianto civilistico, bensì la parziale lacuna normativa ancora esistente sul piano fiscale"*.

L'incertezza indubbiamente sussiste, in considerazione del fatto che l'**Agenzia** ha da sempre una posizione ben definita, la **dottrina** ne sostiene un'altra in netto contrasto, mentre la **giurisprudenza** "ondeggia" dubbiosa fra diverse tesi.

In realtà, nonostante ciò, nella **maggior parte dei casi**, il *trust* rappresenta lo **strumento ideale per pianificare, anche da un punto di vista fiscale, la propria successione**. E questo applicando la **tesi dell'Agenzia delle Entrate**, che pretende la **tassazione "immediata" dell'atto di dotazione** con l'applicazione dell'**imposta di successione e donazione** sulla base del **rapporto esistente fra disponente e beneficiari attuali**.

Così facendo, evidentemente, diventa "secondario" sapere come la pensano al riguardo i giudici, atteso che l'Ufficio è vincolato alla prassi dell'Agenzia e quindi **non vi potrà essere alcun contenzioso**.

La **disciplina attuale è particolarmente vantaggiosa** perché "combina" **diversi elementi favorevoli** – **franchigia elevata** e **aliquota bassa** per i parenti in linea retta, **esenzione** per i passaggi generazionali di aziende e partecipazioni, rendite catastali basse per gli immobili, valore del patrimonio netto contabile delle società partecipate da considerare come base imponibile per le partecipazioni –, e quindi **"tassare immediatamente" è, paradossalmente, generalmente conveniente**.

Viene infatti **“chiusa” definitivamente la partita successoria**, nella maggior parte dei casi pagando poco o nulla, con una tassazione che è “tombale” anche nel caso in cui quel **patrimonio incrementi il proprio valore**, come ha avuto modo di precisare l'[Agenzia nella circolare 48/E/2007](#), affermando che *“Poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale **incremento del patrimonio del trust** non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione”*.

Questo scenario così favorevole è però sicuramente **destinato a modificarsi**, sia dal punto di vista della **disciplina dell'imposta di successione e donazione**, con un inasprimento sollecitato anche in ambito comunitario, che della **revisione delle rendite catastali**.

Oggi, invece, **disponendo il proprio patrimonio in trust**, vi è la possibilità di trasferirlo ai propri discendenti in futuro, al termine di durata del *trust* stabilita nell'atto istitutivo, **senza che venga intaccato in modo rilevante** da un eccessivo carico impositivo in sede successoria.

Laddove vi sia un **significativo patrimonio immobiliare detenuto personalmente**, bisogna però tenere conto del carico legato alle **imposte ipotecarie e catastali**, che l'Agenzia pretende di applicare nella **misura del 3% sul valore catastale** degli immobili disposti in *trust*: generalmente gli importi non sono proibitivi, ma si potrebbe comunque confutare la pretesa impositiva sulla base del **massiccio orientamento contrario** sin qui assunto dalla giurisprudenza.

Diversamente, laddove le **caratteristiche del patrimonio o dei beneficiari** fossero tali da rendere **eccessivamente onerosa la tassazione degli atti di disposizione**, si può effettuare la scelta di **non uniformarsi all'orientamento dell'Agenzia**, seguendo invece quello della dottrina e, soprattutto, dell'importante [sentenza n. 21614/2016 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione](#): in questo caso sarà però probabile l'attivazione dell'Ufficio, con il conseguente **instaurarsi di un contenzioso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >